

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
**ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA**

CONVENZIONE

TRA

L'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo RURale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura (di seguito, per brevità, denominato anche “*Regione*”), c.f. 80012000826, rappresentato dal Dott. Dario Cartabellotta, nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, domiciliato per la carica a Palermo in viale Regione Siciliana n. 2771, presso la sede dell'Assessorato stesso

E

La Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia, (di seguito, per brevità, denominato anche “Federazione”), c.f. 97091190823, con sede a Palermo in via Caravaggio, 8 - 90145 Palermo, Tel. 0916811424, PEC: protocollo.odaf.sicilia@conafpec.it, che interviene al presente atto in persona del Presidente pro tempore Dott. Piero Salvatore Lo Nigro, nato a Gela il 04/12/1965 domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Federazione come sopra indicato

Oggetto: abilitazione liberi professionisti accreditati per la presentazione sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) delle domande relative agli interventi nel SETTORE VITINICOLO nell'ambito del Programma Strategico della PAC 2023- 2027 di cui all'art. 58 del Reg. UE 2021/2115 ed attuate dalla Regione.

Visti

- l'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194 con il quale è stato istituito il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
- il DLgs 30 aprile 1998, n. 173;
- il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, che ha disposto la riorganizzazione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA ed il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della L. 28 luglio 2016, n. 154, e s.m.i. di cui al Decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116;
- il Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che istituisce l'anagrafe delle aziende agricole e che prevede che gli Enti e le Agenzie vigilati dal Ministero, le Regioni e gli Enti locali, nonché le altre amministrazioni pubbliche, operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali, agroalimentari e della pesca;

- in particolare i commi 5 e 6 dell'art. 15 del citato Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, a norma dei quali, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza, l'AGEA, gli altri Organismi Pagatori e le Regioni si avvalgono dei servizi del SIAN;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999 , n. 503, recante “Norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173”;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), che garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento al diritto di protezione dei dati personali;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013,
- la DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 2.12.2022 che approva il Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale CCI: 2023IT06AFSP001 e s. m. e i.;
- in particolare l'art. 58 (Tipi di intervento nel settore vitivinicolo) del regolamento (UE) 2021/2115;
- le circolari/istruzioni operative di Agea relative all'inserimento delle domande tramite il portale SIAN;
- le competenze previste dalla legge sull'ordinamento professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;

CONSIDERATO CHE

- il beneficiario per la presentazione della domanda in forma telematica, può conferire apposita delega ad un libero professionista, accreditato dalla Regione;
- il testo coordinato della LEGGE 7 gennaio 1976, n. 3 - Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale, pubblicata nella [GU n.17 del 21-01-1976](#) stabilisce che la Federazione è soggetto avente personalità giuridica di diritto pubblico e che alla stessa, fra le varie attribuzioni, è demandata la cura ed il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti nei rispettivi albi professionali, nonché la cura dell'osservanza di tutte le disposizioni concernente la professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale; in forza di ciò, relativamente agli iscritti, la Federazione è soggetto autorizzato a stipulare convenzioni con altri Enti Pubblici finalizzate al coordinamento generale delle funzioni delegate dagli altri Enti al fine dell'ottimizzazione dei rapporti istituzionali che interagiscono o possono interagire con la professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale;

- gli iscritti agli Albi professionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia, su delega dei propri clienti possono essere legittimati all'inserimento automatico delle domande;
- è necessario che i soggetti di cui sopra siano autorizzati dal responsabile delle utenze regionale alla fruizione dei servizi per essere dotati delle credenziali di accesso al sistema informativo;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - (Oggetto e attività)

Oggetto della presente Convenzione è lo svolgimento, da parte dei professionisti abilitati iscritti all'Albo Professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia, operanti nella Regione Sicilia, delle attività di inserimento nel pertinente Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) delle domande di sostegno/pagamento relative agli interventi nel settore vitivinicolo della nuova PAC 2023/2027 ed attuati dall'AdG regionale.

La Federazione coordina l'attività dei Professionisti abilitati iscritti, inerente la presentazione delle domande, attraverso il pertinente sistema informativo.

In particolare, sono affidati ai Professionisti abilitati iscritti nei rispettivi Albi Professionali e che, aderiscono alla presente Convenzione, sottoscrivendo uno specifico impegno con la Federazione a cui sono iscritti:

1. la verifica della validità della documentazione prevista, ed allegata alle domande di sostegno/pagamento;
2. la presentazione telematica nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale delle domande di sostegno/pagamento;
3. la sottoscrizione delle stesse secondo le modalità previste.

ART. 2 - (Impegni reciproci)

La Federazione coordina l'attività dei Professionisti abilitati iscritti, inerente la presentazione delle domande come sopra indicate, attraverso il pertinente sistema informativo facendo da interfaccia con l'Amministrazione Regionale. La Federazione ed i relativi professionisti abilitati che aderiscono alle condizioni della presente Convenzione, ognuno distintamente per le proprie competenze, si impegnano a preservare la riservatezza sui dati resi disponibili o acquisiti, in base all'incarico ricevuto, nonché in esecuzione della presente Convenzione.

La Federazione per tutta la durata della Convenzione, dichiara di essere consapevole del fatto che gli interventi nel settore vitivinicolo e il Piano Strategico della PAC 2023-2027 potrebbero essere suscettibili di modifiche ed accetta, sin da ora, eventuali modifiche ed integrazioni alle norme di attuazione ad esso correlate.

Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti articoli possono essere impartite dalla Regione specifiche disposizioni con riferimento alla normativa ed alle modalità di erogazione e di controllo.

La Federazione presenterà alla Regione, a richiesta della stessa, relazione sullo stato di svolgimento delle attività affidate.

Le parti concordano che gli adempimenti di cui alla presente Convenzione vengano eseguiti rispettando i tempi fissati dalle singole procedure di selezione di ogni intervento nel settore

vitivinicolo della nuova PAC 2023/2027 di cui all'art. 58 del Reg UE 2021/2115 ed attuate dalla Regione.

ART. 3 - (Elenchi professionisti abilitati)

La Federazione comunicherà alla Regione Siciliana, i nominativi dei Professionisti cui è consentito (previa valutazione dei requisiti di cui al successivo art. 4) l'espletamento dei compiti previsti dalla presente Convenzione.

La Federazione deve far pervenire le richieste di abilitazione entro e non oltre dieci giorni dalla data prevista per la presentazione delle domande, ciò al fine di evitare possibili problemi connessi al mancato rispetto delle scadenze.

I professionisti abilitati svolgono le attività, di cui alla presente Convenzione, sulla base della delega conferita dalle aziende assistite.

L'elenco dei professionisti di cui al primo capoverso dovrà contenere, per ogni professionista, i dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale), i recapiti telefonici, il recapito dello studio professionale, l'indirizzo di posta elettronica/PEC a cui inviare eventuali comunicazioni, l'elenco dei nominativi e dei CUAA (codice fiscale) delle ditte che hanno conferito al professionista la delega per la presentazione delle domande e gli interventi per i quali è stata conferita la delega.

ART. 4 - (Condizioni di iscrizione nell'Elenco)

L'abilitazione alla compilazione delle domande potrà essere concessa al Professionista a condizione che lo stesso:

- a) sia iscritto al proprio Ordine;
- b) abbia la delega per la presentazione delle domande, rilasciata dai propri assistiti, con l'indicazione degli interventi oggetto di delega;
- c) sia dotato di adeguata copertura assicurativa a copertura della responsabilità civile per danni diretti ed indiretti provocati dallo svolgimento delle attività all'Amministrazione regionale, per l'ammontare complessivo dei progetti presentati.

La Federazione dovrà vigilare sulla permanenza delle condizioni di professionalità, delle competenze e della affidabilità del Professionista per il quale viene chiesta l'abilitazione, nonché sulla effettiva efficacia nel tempo della/e delega per la presentazione della/e domanda/e.

La Federazione dovrà inoltre garantire l'Amministrazione che la copertura assicurativa di cui al comma 1 precedente dispieghi i suoi effetti per l'intera durata del rapporto contrattuale e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso.

Qualora la ditta assistita provveda a revocare la delega il professionista è obbligato a darne immediata comunicazione, all'ufficio di cui all'art. 5 ed alla Federazione, e comunque ad astenersi dall'inserimento di domande nel sistema informativo.

I professionisti abilitati rispondono in proprio del loro operato in relazione all'attuazione della presente Convenzione, in osservanza del Codice Deontologico dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali adottato dal CONAF con Delibera di Consiglio n.185 del 13 giugno 2013..

ART. 5 - (Referenti)

La Federazione, al fine di contribuire al corretto espletamento delle attività di coordinamento, designa quale interfaccia operativo ed interlocutore unico il Presidente pro tempore o suo delegato.

L'ufficio che ha responsabilità della gestione delle utenze del SIAN assicurerà, per l'Amministrazione regionale, l'attività di interfaccia operativa.

ART. 6 - (Durata)

La presente Convenzione è valida per le domande relative agli interventi nel settore vitivinicolo della nuova PAC 2023/2027 di cui all'art. 58 del Reg UE 2021/2115 ed attuate dalla Regione.

La Convenzione ha validità a partire dalla data di stipula e per l'intero periodo della programmazione ed attuazione degli interventi nel settore vitivinicolo dello sviluppo rurale della nuova PAC 2023/2027 di cui all'art. 58 del Reg UE 2021/2115.

L'Amministrazione procederà alla risoluzione unilaterale del presente atto senza preavviso nel caso in cui si dovessero verificare le condizioni di cui all'articolo 9 commi 2 e 4.

L'abilitazione dei soggetti scritti agli elenchi di cui al precedente art. 3 ha validità per ogni singola procedura di selezione attivata, salvo diverse disposizioni procedurali impartite dall'organismo gestore del sistema informativo (AGEA) e fatta salva la funzionalità dell'applicativo "Gestione incarichi" realizzato dall'AGEA.

ART. 7- (Gratuità della prestazione)

La presente Convenzione impegna le parti contraenti all'assolvimento dei compiti previsti a titolo completamente gratuito.

La Federazione, in virtù di quanto stabilito dal precedente comma, dichiara che per le prestazioni e le obbligazioni derivanti dall'attuazione della presente Convenzione, nessun onere, compenso o rimborso a qualunque titolo determinati potranno gravare sulla Regione o sugli Enti da essa individuati.

ART. 8 - (Responsabilità)

La Federazione risponde e garantisce sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità del proprio operato in relazione agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.

I Professionisti Abilitati sono responsabili, sotto ogni profilo, della regolarità e legittimità del proprio operato. A tal fine, ed ai fini della presente Convenzione, la Federazione dichiara espressamente e sin d'ora di impegnarsi a manlevare l'Amministrazione da qualunque forma di responsabilità conseguente a negligenza, imprudenza o imperizia dei Professionisti per i quali viene chiesta l'abilitazione.

E' fatto obbligo ai professionisti abilitati di utilizzare i dati e le funzionalità messe a disposizione dal SIAN esclusivamente per le attività connesse alla compilazione delle domande. Eventuali abusi verranno segnalati ad AGEA, in qualità di gestore e responsabile del sistema informativo SIAN, per i provvedimenti conseguenti.

Le credenziali di accesso ai servizi del SIAN sono fornite in modo conforme alla normativa sulla protezione dei dati personali (cfr. Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali - GDPR).

Il portale SIAN è accessibile con credenziali SPID, certificati digitali di autenticazione contenuti nella Carta di Identità Elettronica CIE, nella nuova tessera sanitaria (TS-CNS) o nella Carta Nazionale dei Servizi (o CNS).

La Federazione si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

Qualora l'Amministrazione Regionale sia condannata al pagamento di somme di danaro o a qualunque altra forma di risarcimento in conseguenza di inadempimenti dei Professionisti Abilitati, la Regione provvederà a rivalersi sulla garanzia assicurativa di cui all'art. 4, salva l'ulteriore rivalsa fino a concorrenza dell'onere sopportato.

ART. 9 - (Controlli)

L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di effettuare controlli per verificare la corretta tenuta da parte della Federazione, della documentazione prevista dalla presente Convenzione (delega delle aziende, possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione dei professionisti come indicato all'art. 4, nonché sulla loro effettiva efficacia per tutta la durata rapporto contrattuale).

In caso di esito negativo dei controlli di cui al comma precedente, sarà facoltà della Regione decidere di recedere con effetto immediato dal presente accordo e rifiutare eventuali nuove collaborazioni con il Collegio

La Regione si riserva altresì la facoltà di effettuare controlli su almeno il 5% delle pratiche trattate dai Professionisti abilitati.

In caso di esito negativo dei controlli delle pratiche trattate dai Professionisti abilitati, sarà facoltà della Regione di richiedere l'esclusione temporanea o permanente dagli elenchi di cui all'art. 3, del/i Professionista/i responsabili delle irregolarità ovvero di decidere di recedere con effetto immediato dal presente accordo con la Federazione, e rifiutare eventuali nuove collaborazioni con lo stesso.

ART. 10 – (Informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi degli art. 13 del Regolamento UE 2016-679)

In relazione alle informazioni acquisite ai fini della sottoscrizione e dell'esecuzione della Convenzione, la Regione tratterà i dati personali nel rispetto del GDPR e delle norme vigenti.

1. Trattamento dei dati personali a cui si riferisce questa informativa

Questa informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016-679 in relazione al trattamento dati inerente l'abilitazione dei liberi professionisti all'accesso sul Portale SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) per la compilazione delle domande di sostegno/pagamento e atti correlati su delega dei potenziali beneficiari. L'abilitazione avverrà a seguito di richiesta da parte del Collegio cui l'interessato (libero professionista) è iscritto.

2. Soggetti che intervengono nel trattamento dati

Il Titolare del trattamento è l'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN.

Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia pro-tempore.

La sede di AGEA in via Palestro 81 00185 ROMA, casella di posta certificata: protocollo@pec.agea.gov.it. Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: <http://www.agea.gov.it>

Il Responsabile del trattamento è il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, rappresentato dal Dirigente Generale pro-tempore con recapito in Palermo, Viale Regione Siciliana, n. 2771, e-mail: agri.direzione@regione.sicilia.it, pec: dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it, telefono 091/7076237 - 091/7076037.

Per le attività di gestione del portale Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) è Responsabile tecnico l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Via Palestro, 81 00185 ROMA, e-mail: ageaprivacy@agea.gov.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) di AGEA ha come indirizzo e-mail ageaprivacy@agea.gov.it.

Il Responsabile della protezione dei dati della Regione Siciliana ha recapito e-mail: dpo@regione.sicilia.it e pec: dpo@certmail.regione.sicilia.it.

4. Fonte e tipologie dei dati personali trattati

Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e s.m. e i. - Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503. I dati personali afferiscono a: dati anagrafici, quali nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono e indirizzo mail, pec del soggetto per il quale si chiede l'abilitazione (libero professionista), nonché nome, cognome, codice fiscale/P.IVA del soggetto delegante (beneficiario).

5. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali vengono utilizzati nell'ambito del trattamento in argomento per consentire, al soggetto richiedente tramite il Collegio, l'accesso alle informazioni ricavabili attraverso l'accesso al portale SIAN.

- il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in relazione alle finalità sopra descritte, per il corretto sviluppo della istruttoria e di tutti gli ulteriori adempimenti procedurali. Ne consegue che il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti determinerà per l'istante l'impossibilità di ottenere il provvedimento richiesto;
- i dati personali saranno trattati "in modo lecito e secondo correttezza";

- il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati, ai quali possono accedere esclusivamente i soggetti autorizzati nel pieno rispetto di quanto previsto dal GDPR;
- i dati potranno essere comunicati:
 - a tutte le strutture delle Regione proposte a verifiche e controlli in merito al corretto adempimento delle finalità su indicate;
 - a personale e collaboratori in qualità di responsabili e persone autorizzate al trattamento dei dati: tutti i soggetti sono debitamente informati ed istruiti circa gli adempimenti e le misure da adottare in materia di protezione dei dati personali;
 - ad altri destinatari, interni o esterni all'Amministrazione, per le finalità sopra descritta, nonché per le finalità di popolamento delle banche dati regionali o adempimento degli obblighi di legge;
- i dati personali non sono soggetti a diffusione;
- i dati personali oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, nonché per la definizione dei relativi procedimenti e all'espletamento di tutte le attività connesse alla conclusione degli stessi, nonché agli adempimenti degli obblighi di legge.
- alcuni dati potranno essere resi pubblici ai sensi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.
- i dati personali trattati potranno essere comunicati per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici, alle istituzioni competenti dell'unione europea ed alle autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

6. Diritti dell'interessato

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18 e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di chiedere, per tramite degli Uffici, al Responsabile del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR.

Il Dipartimento Agricoltura è tenuto ad informare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*) il Titolare ed il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) AGEA, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza dell'evento. Tale notifica – da effettuarsi tramite PEC da inviare sia all'indirizzo PEC di AGEA protocollo@pec.agea.gov.it che all'indirizzo email ageaprivacy@agea.gov.it.

A tal riguardo, si rinvia alle “ Istruzioni e norme comportamentali per il trattamento dei dati personali” di competenza del Dipartimento dell'Agricoltura – 2023- pubblicate nella specifica sezione web del sito dipartimentale dedicata alla privacy.

ART. 11 - (Controversie)

Le parti si propongono di risolvere amichevolmente tutte le contestazioni sorte tra loro in dipendenza della presente Convenzione.

In caso di mancato accordo, la risoluzione della controversia insorta, sarà devoluta ad un collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali due saranno designati, uno dal Dirigente Generale del Dipartimento dell'Agricoltura e l'altro dalla Federazione ed il terzo, con funzioni di Presidente, dal Presidente del Tribunale di Palermo.

Il collegio arbitrale deciderà con procedimento rituale secondo equità.

Il collegio arbitrale avrà sede a Palermo.

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Letto confermato e sottoscritto.

Per la Federazione Regionale degli Ordini
dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia

Il Presidente
(Pietro Lo Nigro)

Per la Regione

Il Dirigente Generale
(Dario Cartabellotta)
